

---

XVI Legislatura – Senato della Repubblica Atto n. 2323

*Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI – 16.9.2010*

L'atto n. S 2323 recante "Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria" presentato al Senato di iniziativa governativa, è stato assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione permanente V (Bilancio). L'analisi in Commissione è iniziata il 15 settembre e sono stati richiesti i pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. cost.), 1<sup>a</sup> (Aff. cost.), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Aff. esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubb. istruz.), 8<sup>a</sup> (Lavori pubb.), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali.

Tra i vari scopi perseguiti in materia di trasporti con il presente disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 125/2010, si annovera anche l'intenzione di accelerare la realizzazione degli impianti e dei sistemi occorrenti per il pedaggiamento di segmenti di infrastrutture viarie interconnesse con le autostrade, compito già conferito ad ANAS Spa con l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La scadenza viene fissata al 30 aprile 2011. Nella seduta del 15 settembre, La Commissione Bilancio ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alla giornata di lunedì 20 settembre, alle ore 12.

Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Berlusconi)  
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti)  
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Sacconi)

---

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Matteoli)  
e con il Ministro degli affari esteri (Frattoni)  
comunicato alla presidenza il 6 agosto 2010

Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria  
Onorevoli Senatori. – Il presente decreto introduce disposizioni in materia di trasporto, finanza pubblica e di organizzazione di esposizioni internazionali.

L'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni per consentire alle società dell'ex Gruppo Tirrenia oggetto di processi di privatizzazioni (ossia Tirrenia di navigazione Spa, Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, Caremar-Campania regionale marittima Spa, Saremar-Sardegna Regionale Marittima Spa e Toremar-Toscana regionale marittima Spa) di poter utilizzare temporaneamente per altri impieghi le risorse destinate all'ammodernamento della flotta previste dall'articolo 19, comma 13-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 19-*ter*, comma 19, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, fermo in ogni caso il vincolo della ricostituzione delle medesime risorse, al fine di consentire gli interventi di ammodernamento della flotta nel rispetto degli obblighi convenzionali.

Con i successivi commi 2 e 3, nell'intento di rafforzare vigenti strumenti di sostegno alle imprese ammesse a procedure di amministrazione straordinaria, si prevede, da un lato, l'innalzamento (da 700 miliardi di lire a 500 milioni di euro) del limite della garanzia che può essere prestata dallo Stato a fronte di finanziamenti erogati a tali imprese, e, dall'altro, l'incremento per l'anno 2010 dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (missione "Competitività e sviluppo delle imprese", programma "Incentivi alle imprese") a fronte degli oneri che derivano dalla concessione di dette garanzie.

Con il comma 4 si intende imprimere accelerazione ad ANAS Spa nel suo impegno realizzativo – già introdotto con l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, – degli impianti e dei sistemi occorrenti per il pedaggiamento di segmenti di infrastrutture viarie interconnesse con le autostrade, un impegno la cui scadenza viene ora temporalizzata al 30 aprile 2011.

Con il comma 5, infine, si rafforza la garanzia di conseguimento degli effetti finanziari positivi, già previsti dall'articolo 15, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Con l'articolo 2, comma 1, si introduce una disposizione che tiene conto dei risultati degli *stress test* sulle banche, in base ai quali gli Stati membri dell'Unione e la Commissione europea, al fine di preservare la fiducia dei mercati, hanno condiviso l'esigenza di predisporre ovvero mantenere meccanismi nazionali idonei a consentire un eventuale intervento pubblico a sostegno degli intermediari interessati dall'esercizio di *stress*.

In linea e in conformità all'orientamento comunitario, pur non sussistendo alcun elemento che induca a ritenere che i gruppi bancari italiani abbiano esigenza di ricorrere a tali strumenti, è stata prevista la riapertura dei termini per l'utilizzo di tale intervento in modo da consentire, in caso di necessità, al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Le condizioni, anche economiche, per l'eventuale sottoscrizione degli strumenti finanziari restano invariate rispetto a quelle già approvate dalla Commissione europea.

Il comma 2 contiene una disposizione che consente alla regione Puglia di integrare la documentazione trasmessa ai fini della riapertura dell'istruttoria

---

tecnica relativa al Piano di rientro del Servizio sanitario regionale e della successiva sottoscrizione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, onde mettere la regione stessa in condizione di poter accedere al maggior finanziamento previsto.

Quanto all'articolo 3 occorre osservare che la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le disposizioni in esso recate nella forma del decreto-legge discende dalla consapevolezza che la partecipazione a un'esposizione internazionale comporta un lavoro organizzativo di tre anni che precedono l'evento.

Invero, dal 12 maggio al 12 agosto 2012, si terrà a Yeosu (Corea del Sud) l'esposizione internazionale (riconosciuta) sul tema «L'Oceano vivo e la Costa». La manifestazione ha ottenuto il riconoscimento nel corso della 144<sup>a</sup> Assemblea generale del *Bureau International des Expositions* (BIE) che si è tenuta a Parigi il 2 dicembre 2008. Secondo le intenzioni e le direttive del citato *Bureau*, anche la predetta esposizione sarà un luogo unico di incontro con l'obiettivo di educare attraverso la partecipazione, la cooperazione e l'innovazione. Essa completerà il discorso avviato dalle Expo di Aichi del 2005 e di Saragozza del 2008 e sarà il luogo dove la comunità internazionale confronterà soluzioni per l'appropriata gestione delle sfide ambientali come il riscaldamento globale, l'aumento dei livelli marini e la distruzione degli *habitat* oceanici. Le più innovative tecnologie marine saranno mostrate e rese disponibili anche ai Paesi meno sviluppati.

In occasione della predetta Assemblea generale del BIE, il presidente del Comitato organizzatore dell'Expo 2012 ha manifestato consapevolezza delle presenti difficoltà economiche originate dalla crisi finanziaria internazionale, ma ha affermato che esse non influenzeranno il forte impegno del Governo coreano ad assicurare il pieno sostegno all'Expo di Yeosu nella convinzione che l'Expo è un investimento per il futuro approvato con entusiasmo dal popolo coreano che ha già vissuto l'esperienza di ospitare altri eventi internazionali della stessa importanza.

Gli organizzatori dell'esposizione di Yeosu (Expo 2012) prevedono, durante i tre mesi della manifestazione, un afflusso di più di otto milioni di

persone e la partecipazione di circa cento Paesi, dieci organizzazioni internazionali e altrettante imprese multinazionali.

Il tema prescelto è di evidente importanza anche per le future generazioni. Gli oceani occupano il 70 per cento della superficie terrestre ed ospitano il 90 per cento delle creature viventi. Inoltre essi producono il 75 per cento dell'ossigeno e assorbono il 50 per cento di anidride carbonica. La salute degli oceani e delle coste è da ricercare, pertanto, attraverso bilanciati programmi di sfruttamento e conservazione.

L'Expo 2012 darà ampio spazio alla dimensione educativa con eventi culturali prodotti da tutti i Paesi del mondo.

La scelta del sottotema da sviluppare per l'Expo di Yeosu può essere fatta tra i seguenti, indicati dagli organizzatori:

- sviluppo e la conservazione delle coste;
- tecnologia delle nuove risorse;
- attività marine creative.

Ciascun sottotema è a sua volta diviso in classificazioni di esposizione intese a facilitare la conoscenza dell'oceano e delle coste e dei presenti orientamenti nel settore delle attività marine sostenibili.

Anche l'esposizione internazionale orticola di Venlo 2012 ha ottenuto il riconoscimento nel corso della richiamata Assemblea generale del BIE del 2 dicembre 2008. Essa si terrà nella regione di Venlo (vicino a Maastricht) dall'aprile all'ottobre 2012. L'Olanda ha già organizzato in passato cinque esposizioni orticole per cui vanta nel settore una valida esperienza. L'ultima esposizione orticola olandese fu tenuta nel 2002 ad Haarlemmermeer per cui sono trascorsi i dieci anni di intervallo previsto, quando una esposizione si tiene nello stesso Stato, dall'articolo 4 della convenzione di Parigi del 1928. L'esposizione orticola, inoltre, ha ottenuto la classifica di Tipo A1 da parte dell'Associazione internazionale dei produttori di orticoltura (AIPH), condizione prevista dal citato articolo 4.

Per lo svolgimento del tema dell'Expo «*Be part of the theatre in nature; get closer to the quality of life*» sarà disponibile una superficie di 66 ettari di cui 40 riservati all'esibizione vera e propria. Il numero dei visitatori è previsto in 2 milioni di cui il 20 per cento professionisti del settore orticolo.

---

Circa la provenienza, il 40 per cento sarà di olandesi, il 40 per cento di tedeschi, il 10 per cento di belgi ed il rimanente 10 per cento di altri Paesi. Complessivamente, è prevista la partecipazione di più di quaranta Paesi. Dopo la chiusura dell'Expo, il sito continuerà ad essere utilizzato come Parco di attività, denominato «*Venlo Green Park*» ed avrà una superficie di 175.000 m<sup>2</sup>.

L'esposizione orticola di Venlo segue quella thailandese «*Royal Flora Ratchaphruek*» che si è tenuta a Chiang May dal 1° novembre 2006 al 31 gennaio 2007 su una superficie di 80 ettari ed ha registrato la partecipazione di trenta Paesi, tra cui la Cina, il Giappone, la Corea del Sud, la Spagna e l'Olanda.

Circa i precedenti storici si ricorda che, a partire dal 1851, furono organizzate numerose esposizioni internazionali principalmente ad iniziativa dei governi inglese e francese.

In Italia si tennero importanti esposizioni come quella di Milano del 1906, in occasione del traforo del Sempione, e quella di Torino del 1911 per celebrare il cinquantenario dell'Unità d'Italia, che favorì la realizzazione del Borgo medievale al Valentino.

Nel 1928, superato il trauma della Grande guerra, si rilevò la necessità di mettere ordine in un settore che suscitava interesse in tutti i Paesi più avanzati. Si pervenne così alla firma della convenzione di Parigi sulle esposizioni internazionali, il 22 novembre del 1928, che registrò l'adesione dei più importanti Paesi tra cui l'Italia.

Attualmente i Paesi che fanno parte del BIE, organo che vigila sull'applicazione della convenzione, sono 155.

Nell'ordinamento italiano le esposizioni internazionali sono disciplinate specificamente e compiutamente dalla legge 3 giugno 1978, n. 314, che ha ratificato e dato esecuzione al protocollo recante modifiche alla convenzione firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali. Detta convenzione è stata in seguito modificata e completata dai protocolli del 10 maggio 1948, del 16 novembre 1966 e del 30 novembre 1972. Tale normativa ha definito compiutamente le

manifestazioni e gli scopi delle esposizioni internazionali.

In particolare, la norma prevede la nomina di un organo deputato al coordinamento delle attività collegate alle predette manifestazioni: il commissario generale del Governo italiano, presso il Ministero degli affari esteri, da nomina con apposito decreto.

L'articolo 4 reca infine disposizioni sull'entrata in vigore del provvedimento, coincidente con lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Relazione tecnica

##### Art. 1. - *Comma 1 (utilizzo risorse ammodernamento navi)*

Per far fronte alle indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro gestione corrente, le società di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono autorizzate a utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all'ammodernamento e all'adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo restando il relativo ripristino tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, data che le stesse risorse sono già nella disponibilità delle società e devono essere ripristinate per lo scopo originario.

##### *Comma 2 (aumento plafond)*

La disposizione prevede l'incremento a 500 milioni di euro (dai circa 362 milioni di euro – corrispondenti a lire 700 miliardi – attualmente previsti) del *plafond* di garanzie assegnabili ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119.

---

Sulla base delle valutazioni del Ministero dello sviluppo economico circa l'utilizzo di tale strumento nella situazione di grave crisi dell'industria italiana, che ha determinato nel corso del 2009 e dei primi mesi del 2010 un sensibile incremento del numero di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, è necessario aumentare il *plafond* a 500 milioni di euro, in modo da assicurare un più efficace strumento di sostegno finanziario alle imprese interessate. Di tale *plafond* l'ammontare attualmente disponibile per la concessione della garanzia dello Stato sui crediti accordati alle società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria è di circa 56 milioni di euro.

*Comma 3 (integrazione stanziamento per garanzie)*

La disposizione prevede l'integrazione per euro 140 milioni, relativamente all'anno 2010, dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese (capitolo 7407 del Ministero dell'economia e delle finanze), destinato a far fronte ai possibili maggiori oneri derivanti dalla possibilità di attivare garanzie concesse dallo Stato per un importo maggiore. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009 anch'esse destinate al sostegno alle imprese in crisi.

*Commi 4 e 5 (pedaggi/riduzione lineare)*

Si prevede l'anticipo al 30 aprile 2011 dell'effettiva applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA. Le maggiori entrate per ANAS SpA derivanti da tale anticipazione compenserebbero in ogni caso per l'anno 2011 le minori entrate derivanti dalle ordinanze di sospensione dei tribunali amministrativi già emesse e dalle eventuali successive decisioni di merito in senso contrario all'applicazione dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31



maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per quanto riguarda l'anno 2010, a garanzia del conseguimento degli effetti previsti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 2, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, viene prevista una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, per l'importo complessivo di 83 milioni di euro per l'anno 2010, secondo l'articolazione indicata nell'allegato 1 al decreto-legge in esame, così compensando subito gli effetti negativi derivanti dalle predette ordinanze sospensive.

Tali effetti negativi sono pari a 83 milioni di euro, come riportato nella relazione tecnica del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010 e nel connesso prospetto riepilogativo di oneri e coperture. Tenuto conto sia della natura corrente delle spese assoggettate alle riduzioni lineari, sia che dette riduzioni sono disposte in corso d'esercizio, si ritiene che le stesse generino effetti sostanzialmente equivalenti sui saldi di finanza pubblica.

In analogia alla procedura adottata in occasione più volte citato dal decreto-legge n. 78 del 2010, ai fini della realizzazione della suddetta riduzione, si è proceduto alla individuazione delle spese rimodulabili (predeterminate per legge e relative al fabbisogno), che, per la norma in esame si riferiscono alle risorse di ciascun Ministero iscritte nelle previsioni iniziali dell'anno 2010, come individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al netto delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a:

- risorse del fondo ordinario delle università;
- risorse destinate alla ricerca;
- risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
- risorse destinate all'informatica.

Infine, atteso che l'individuazione del complessivo ammontare delle riduzioni viene disposta con riferimento alla gestione del corrente esercizio, le riduzioni medesime tengono altresì conto delle effettive disponibilità di

bilancio, esistenti attualmente nell'ambito delle missioni di ciascun Ministero interessato alle riduzioni.

Art. 2 - *Comma 1 (strumenti finanziari)*

A seguito della pubblicazione dei risultati degli *stress test* sulle banche, gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea, al fine di preservare la fiducia dei mercati, hanno condiviso l'esigenza di predisporre ovvero mantenere meccanismi nazionali idonei a consentire un eventuale intervento pubblico a sostegno degli intermediari interessati dall'esercizio di *stress*.

In linea e in conformità con l'orientamento comunitario, pur non sussistendo alcun elemento che induca a ritenere che i gruppi bancari italiani abbiano esigenza di ricorrere a tali strumenti, si ritiene comunque opportuno riaprire i termini per l'utilizzo di tale intervento in modo da consentire, in caso di necessità, al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Le condizioni, anche economiche, per l'eventuale sottoscrizione degli strumenti finanziari resterebbero invariate rispetto a quelle già approvate dalla Commissione europea.

*Comma 2 (Piano rientro sanitario regione Puglia)*

La regione Puglia ha presentato, entro il 30 aprile 2010, la richiesta di sottoscrivere un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avendo i requisiti prescritti dall'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Lo scherma di accordo ed il Piano di rientro presentato dalla regione Puglia sono stati ritenuti dal Governo non adeguati e idonei a costituire un piano di rientro per la riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale e, conseguentemente, non si è potuto procedere alla stipula del medesimo accordo entro la data del 29 luglio 2010, fissata dalla predetta disposizione normativa.

Con la presente disposizione si consente alla regione Puglia di

integrare la documentazione trasmessa per consentire la riapertura dell'istruttoria tecnica sul Piano di rientro e la successiva sottoscrizione dell'accordo ai sensi del citato articolo 1, comma 180, della citata legge n. 311 del 2004, al fine di mettere la regione in condizione di poter accedere alla quota, già programmata a legislazione vigente, del maggior finanziamento nel settore sanitario per gli anni 2006 e 2008.

[Segue parte fotografata in formato PDF \(91 Kb\)](#)

Allegato

*(previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

### **Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi**

*... Omissis ...*

Art. 2-bis.

*(Garanzia dello Stato)*

Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire.

Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.

Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello

---

stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

... *Omissis* ...

Art. 15.

*(Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione)*

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS Spa, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

**Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**

... *Omissis* ...

Art. 12.

*(Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali)*

1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema

bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.

... *Omissis* ...

## **DISEGNO**

## **DI**

## **LEGGE**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 2010.*

### **Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a favore delle imprese operanti nel settore dei trasporti, nonché disposizioni in materia finanziaria e in ordine alla partecipazione alle Esposizioni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;

---

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri;  
emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di trasporto)*

1. Al solo scopo di consentire alle società di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166, di fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro gestione corrente, le predette società sono autorizzate a utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo restando il relativo ripristino tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.

2. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, le parole: «settecento miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro».

3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera

n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009, per un importo di euro 140 milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, dopo le parole: «modalità per l'applicazione», sono inserite le seguenti: «entro il 30 aprile 2011».

5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

*(Disposizioni in materia finanziaria)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa comunitaria in materia.».

2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta di sottoscrivere un Accordo, di cui all'articolo 1, comma 180, della

---

legge 30 dicembre 2004, n. 311, corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha effettivamente sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta giorni, è concessa, al fine di contrastare l'aggravamento della situazione economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilità di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la regione Puglia la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sospesa fino alla data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione.

Articolo 3.

*(Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo)*

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgerà dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgerà dall'aprile all'ottobre 2012. Per l'espletamento dei compiti organizzativi è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Yeosu 2012 e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo 2012. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per il turismo è nominato il Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni di cui al comma 1 e sono stabilite la durata, l'articolazione e le modalità di funzionamento della struttura.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per il 2010, di euro 2.500.000,00 per il 2011 e di euro 9.800.000,00 per il 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del



programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Stromboli, addì 5 agosto 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi – Tremonti – Sacconi– Matteoli – Frattini  
Visto, *il* *Guardasigilli:* Alfano